

Integrazione del D.M. 27 luglio 2000, concernente l'equipollenza di diplomi e di attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al diploma universitario di dietista di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 744, del Ministro della sanità ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 178.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Visto il D.M. 27 luglio 2000 del Ministro della sanità emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000, concernente l'equipollenza di diplomi e di attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al diploma universitario di dietista di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 744, del Ministro della sanità ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base;

Considerato che il titolo di economia e merceologia degli alimenti rilasciato a compimento di corsi universitari, risponde ai requisiti dettati dal comma 1 dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Ravvisata l'opportunità di integrare l'elenco dei titoli indicato nella sezione B della tabella contenuta nel sopra richiamato D.M. 27 luglio 2000, con il titolo di economia e merceologia degli alimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1790 del 30 ottobre 1963, al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 e alla legge 11 novembre 1990, n. 341, al fine di considerarli come equipollenti al diploma universitario di dietista di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 744, del Ministro della sanità ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base;

Decreta:

1. ...⁽⁴⁾.

(4) Sostituisce la tabella dell'art. 1, D.M. 27 luglio 2000.